

Provvedimento N. 176/VIA/2017

Prot. n. 55271 del 18 maggio 2017

ECOLOGIA\RF\AS

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 8

della L.R. n. 4/2016).

Progetto di "Adeguamento tecnologico e aumento della potenzialità in un allevamento avicolo"

Ditta: VOLPATO FABIO

Sede legale: Via Stangon, 4 – 35044 MONTAGNANA PD

Sede attività: MONTAGNANA PD – Via Stangon, 4

Codice SIA Ditta n. 4217

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4/2016;
- la DGRV n. 1021 del 29/06/2016;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il Regolamento Provinciale n. 88 "Regolamento per il funzionamento del comitato tecnico provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale" approvato con D.C.P. n. 11 reg. Prot. n. 140557 del 11/10/2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PRESO ATTO che:

- in data 4/10/2016 Prot. n. 130234 e n. 130236 è pervenuta, dal SUAP del Comune di Montagnana, la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 4/2016, della Ditta Volpato Fabio per il progetto di "Adeguamento tecnologico e aumento della potenzialità in un allevamento avicolo" nel Comune di Montagnana via Stangon, 4. Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto e il relativo studio preliminare ambientale;
- con nota Prot. n. 134824 del 11/10/2016 la Provincia ha inviato l'avvio del procedimento istruttorio al SUAP del Comune di Montagnana, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità. Con la stesso avvio del procedimento è stata richiesta anche integrazione documentale, che è pervenuta il 12/10/2016 Prot. n. 135065.

RILEVATO che:

- il progetto è stato depositato presso il Comune di Montagnana;
- con attestazione del 28/9/2016 la ditta ha eseguito il pagamento di 1.500 euro degli oneri istruttori, integrati di 500 euro, con attestazione del 13/10/2016, ai sensi della DGRV n. 1021/2016;

1



- la Provincia ha pubblicato presso il proprio sito (sezione Ambiente, pagina Valutazione Impatto Ambientale) l'avviso di deposito del progetto con la documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti;
- il progetto di modifica dell'impianto rientra nelle seguenti fattispecie progettuali previste nell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i: punto 8. lett. t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III), riconducibile al punto 1, lett c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 q di peso vivo di animali per ha di terreno funzionalmente asservito all'allevamento del medesimo decreto; e nell'allegato A2, punto 1. Agricoltura, lett. c) della L.R. n. 4/2016.

PRESO ATTO altresì che:

• il 22/02/2016 è entrata in vigore la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". L'art. 22 prevede che "... le commissioni regionali e provinciali in materia di VIA ... continuano ad espletare le proprie funzioni fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

L'articolo 7 definisce il Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale quale organo tecnico-istruttorio di cui l'autorità competente deve avvalersi nei procedimenti di valutazione ambientale e l'articolo 21 stabilisce che le Province, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provvedano alla nomina dei componenti del Comitato.

Con decreto n. 176 del 28/12/2016 Prot. n. 168768 il Presidente della Provincia ha istituito il Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale e nominato gli undici esperti.

La nomina degli esperti si è perfezionata il 09/01/2017 con la dichiarazione di accettazione da parte di ciascun componente dell'incarico e dell'insussistenza di motivi ostativi.

VISTO che:

- il giorno 24/10/2016 con Prot. n. 141332 è stato assunto agli atti della Provincia il certificato di destinazione urbanistica, relativo all'area del progetto in questione, emesso dal Comune di Montagnana:
- il progetto è stato presentato al Comitato Tecnico VIA durante la seduta del 24/01/2017 (argomento n. 3 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto;
- il 31/01/2017 i componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto, con i tecnici dell'ufficio VIA, hanno effettuato un sopralluogo presso l'impianto della ditta;
- in data 17/02/2017 Prot. n. 19931 la Provincia ha trasmesso, tramite il SUAP del Comune di Montagnana, la richiesta di integrazioni, che sono pervenute con note prot. nn. 40112, 40113 del 6/04/2017 e prot. n. 43215 del 14/04/2017;
- agli atti della Provincia non sono pervenute osservazioni e pareri.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:



- l'allevamento, attualmente, è composto da quattro capannoni adibiti all'allevamento di avicoli da carne, in particolare faraone. Nel 2013 l'azienda ha ottenuto dalla Provincia di Padova l'Autorizzazione Integrata Ambientale per poter accasare 60.947 avicoli/ciclo, con provvedimento n.216/IPPC/2013 del 24/04/2013;
- l'attività opera in un'area definita urbanisticamente dal P.I. vigente come Zona agricola ricadente in fascia di rispetto degli allevamenti intensivi. Le valutazioni degli strumenti di pianificazione territoriale, indicano che l'attività di allevamento avicolo di faraone e polli da carne è conforme a quanto programmato nei vari piani visto che l'allevamento stesso viene classificato intensivo;
- il progetto consiste nell'adeguamento tecnologico e nell'aumento di capacità dell'allevamento pur rimanendo invariato il numero di capi allevabili, pari a 73.135. L'aumento deriva dalla modifica del peso finale passando da 1,5 kg/capo a 1,7 kg/capo, per un peso finale complessivo passando da 109.701,9 kg a 129.647,7 kg;
- l'allevamento, nel settembre 2016, ha ottenuto dall'ULSS 17 Dipartimento di Prevenzione U.O.C. servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, con nota prot. 30944/118/16, un parere sull'adeguamento tecnologico contenente una serie di prescrizioni, che dovranno essere ottemperate dalla ditta;
- l'aumento della capacità produttiva potrà avvenire solo a seguito del Parere da parte dell'ULSS di competenza, anche se non richiede ampliamento della superficie dei capannoni dell'allevamento;
- le modifica della capacità produttiva non comporta alcuna trasformazione dei fabbricati e delle strutture e del ciclo produttivo, mentre è previsto l'adeguamento tecnologico degli impianti (passaggio da ventilazione naturale a ventilazione forzata in tutti i capannoni con potenziamento della ventilazione già presente anche nel capannone 2 e installazione dell'impianto di raffrescamento sui capannoni 2, 3 e 4). Le modifiche riguardano anche altri aspetti gestionali quali: la quantità dei rifiuti prodotti, le emissioni in atmosfera e il traffico veicolare indotto;
- nello Studio Preliminare Ambientale è stata analizzata la situazione delle diverse componenti ambientali e le modifiche attese sulle stesse con la realizzazione del progetto proposto;
- la Ditta ha presentato la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, corredata della relativa relazione tecnica, ai sensi della D.G.R.V. n. 2299/2014.

RILEVATO che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 10/05/2017 (argomento n. 6 dell'O.d.G.), ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto di verifica di assoggettabilità.

- **PRESO ATTO** che il Comitato Tecnico V.I.A. nella seduta del 10/05/2017 (argomento n. 6 dell'O.d.G.), all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:
 - a) l'aumento della capacità produttiva che comporta la deroga al benessere animale per poter allevare fino a 39 kg/mq potrà avvenire solo a seguito del Parere da parte dell'ULSS di competenza;
 - b) sia rispettata l'installazione delle reti antipolvere a circa 1 metro di distanza dai ventilatori di estrazione, in modo tale da filtrare l'aria e abbattere la concentrazione di polvere nell'aria;



c) nel Piano di Monitoraggio dell'A.I.A. si dovrà prevedere l'esecuzione annuale di analisi sulle acque di pozzo per verificare l'eventuale presenza di sostanze perfluoro alchiliche, nel caso di superamento dei limiti consentiti dovrà essere modificato il sistema di approvvigionamento idrico.

RITENUTO per quanto espresso in precedenza di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

DECRETA

- ART. 1 l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato ditta VOLPATO FABIO relativo al progetto "Adeguamento tecnologico e all'aumento della potenzialità di un allevamento avicolo in Comune di Montagnana", così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità e nelle successive integrazioni, con le seguenti prescrizioni:
 - a) l'aumento della capacità produttiva che comporta la deroga al benessere animale per poter allevare fino a 39 kg/mq potrà avvenire solo a seguito del Parere da parte dell'ULSS di competenza;
 - b) sia rispettata l'installazione delle reti antipolvere a circa 1 metro di distanza dai ventilatori di estrazione, in modo tale da filtrare l'aria e abbattere la concentrazione di polvere nell'aria;
 - c) nel Piano di Monitoraggio dell'A.I.A. si dovrà prevedere l'esecuzione annuale di analisi sulle acque di pozzo per verificare l'eventuale presenza di sostanze perfluoro alchiliche, nel caso di superamento dei limiti consentiti dovrà essere modificato il sistema di approvvigionamento idrico.
- ART. 2 la presente esclusione non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni previste dalla norma per la realizzazione del progetto valutato, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti;
- ART. 3 di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla ditta VOLPATO FABIO, con sede legale: Via Stangon, 4 35044 MONTAGNANA PD;
- ART. 4 di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento al Comune di Montagnana;
- ART. 5 che questo ente pubblicherà il presente provvedimento, mediante sintetico avviso comprese le motivazioni, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con le modalità previste dalla L.R. n. 29/2011;
- ART. 6 che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ART. 7 che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE dr. Renato Ferroli (con firma digitale)